

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 1° ottobre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Mussi, Molgora, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Giovanardi, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Mussi, Molgora, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 settembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VERNETTI: « Riconoscimento della medicina tradizionale tibetana e disciplina delle terapie non convenzionali » (4318);

PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli affari CRT e Globo.com » (4319);

CAPUANO: « Disposizioni per l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti ultrasessantacinquenni » (4320);

CAMPA: « Modifica all'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di controlli sugli impianti termici per riscaldamento domestico » (4321);

AGOSTINI ed altri: « Nuova disciplina della Cassa depositi e prestiti » (4322).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 30 settembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2020. — « Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4317).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO: « Istituzione della provincia del Basso Lazio » (4151)

Parere delle Commissioni V, VIII XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MAZZONI ed altri: « Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive » (4253) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

COSENTINO e PERROTTA: « Istituzione del Museo della mozzarella » (4264) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 15 settembre 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Sergio ROSSI ed altri n. 9/3464/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2002, concernente la sospensione dei termini a favore delle imprese operanti nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche del novembre 2002 e ROSSO ed altri n. 9/3664/22, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 marzo 2003, concernente misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 16 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione

data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea REALACCI ed altri n. 9/3664-B/12, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2003, concernente misure finanziarie per la prosecuzione di interventi nei territori colpiti da calamità.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alla interrogazione in Commissione CIMA e BOATO n. 5/00982, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 13 giugno 2002, concernente le minoranze etniche in Kosovo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 26 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari entro il 15 settembre 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio delle trasmissioni di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di settembre 2003 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazione di nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento al dottor Emanuele CALDARERA dell'incarico di direzione dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli uffici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla II Commissione permanente (Giustizia).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 aprile 2003, n. 80, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società **(281)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000, recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (282).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)

(A.C. 310 ed abb. – Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « programmi televisivi » e « programmi radiofonici » l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione « programmi » riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) « programmi-dati » i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) « operatore di rete » il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) « fornitore di contenuti » il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato » il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventual-

mente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

f) « accesso condizionato » ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;

h) « servizio pubblico generale radiotelevisivo » il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

l) « ambito locale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato « regionale » o « provinciale » quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia,

e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione « ambito locale » riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) « opere europee » le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e dalle altre norme di riferimento.

2. 1. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , e l'emittente non trasmette in altri bacini.

2. 2. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albionetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Principi fondamentali).

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 3.

(Principi fondamentali).

Al comma 1, sopprimere la parola: etniche.

3. 2. Colasio, Grignaffini, Sasso, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la parola: etniche con la seguente: linguistiche.

3. 1. Colasio, Gentiloni, Carra, Gambale, Bimbi, Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Carbonella, Cardinale.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Principi a garanzia degli utenti).

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello *sponsor*, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello *sponsor* o all'oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con delibera-

zione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.

2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 4.

(Principi a garanzia degli utenti).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali.

4. 1. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operatori nazionali *aggiungere le seguenti:* , in rapporto di uno a dieci rispetto ai canali nazionali disponibili, ad esclusione dei canali del servizio pubblico radiotelevisivo,.

4. 10. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operatori nazionali *aggiungere le seguenti:* , in rapporto di uno a dieci rispetto ai canali nazionali disponibili concessi a privati,.

4. 11. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operatori nazionali aggiungere le seguenti: , in rapporto di uno a dieci rispetto ai canali nazionali disponibili concessi o partecipati da privati.

- 4. 12.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operatori nazionali aggiungere le seguenti: , di differenti ispirazioni culturali, sociali, religiose e politiche.

- 4. 13.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: comunque motivato con le seguenti: basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

- 4. 2.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o insistita o efferata.

- 4. 3.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o insistita.

- 4. 4.** Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o efferata.

- 4. 5.** Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: che comunque fino alla fine della lettera.

- * **4. 6.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: che comunque fino alla fine della lettera.

- * **4. 14.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: specifico e.

- 4. 7.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e selettivo.

- 4. 8.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: con esclusione fino a : programmi.

- 4. 9.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comu-

nicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura

di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;

g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevenendo, comunque, che:

1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;

h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;

i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « il 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere la seguente: generale.

5. 50. Rognoni.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: l'autorizzazione non comporta fino alla fine della lettera.

* **5. 1.** Giulietti, Grignaffini, Duca, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: l'autorizzazione non comporta fino alla fine della lettera.

* **5. 16.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: l'autorizzazione non comporta fino alla fine della lettera con le seguenti: l'autorizzazione generale o, laddove ancora prevista, la licenza individuale non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione

delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. 18. Rognoni, Duca, Panattoni, Giuliotti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: non.

5. 17. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 2. Giuliotti, Grignaffini, Duca, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: tra le diverse piattaforme distributive.

5. 4. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , alle condizioni di mercato.

5. 5. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale, Lusetti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , fermi restando fino alla fine della lettera.

5. 6. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: il rispetto dei diritti di esclusiva.

5. 7. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , le norme in tema di diritto d'autore.

5. 8. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e la libera negoziazione tra le parti.

5. 9. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale, Lusetti.

Al comma 1, lettera g), numero 2) sopprimere le parole: in ambito televisivo nazionale.

5. 10. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole da: nonché ai fornitori fino alla fine della lettera.

5. 11. Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: ai fornitori di contenuti in ambito locale e.

5. 12. Tidei, Susini, Adduce, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: e agli operatori di rete in ambito locale.

- 5. 13.** Rognoni, Panattoni, Tidei, Gentiloni Silveri, Pasetto, Tuccillo, Carra, Colasio, Gambale.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- 5. 14.** Tidei, Susini, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: dà diritto di ottenere dal, *con le seguenti:* costituisce titolo per richiedere al.

- 5. 15.** Colasio, Tidei, Russo Spina, Titti De Simone.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei

soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4 La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o con-

venzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 6.

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).

Al comma 1, sostituire le parole: servizio di interesse generale con le seguenti: servizio pubblico, in relazione ai compiti di vigilanza che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esplica rispetto ad ogni programma d'informazione, anche se trasmesso da soggetti privati che esercitano l'attività radiotelevisiva, al fine di accertarne la corrispondenza ai principi di cui al presente capo,.

6. 1. Colasio, Pasetto, Titti De Simone, Rognoni.

Al comma 1, sostituire le parole: servizio di interesse generale con le seguenti: pubblico servizio.

6. 2. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 1, dopo le parole: un servizio aggiungere la seguente: pubblico.

6. 3. Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: avvenimenti aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai telegiornali e ai giornali radio,.

6. 4. Tidei, Susini, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: avvenimenti aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai telegiornali,.

6. 5. Tidei, Susini, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: avvenimenti aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai giornali radio,.

6. 6. Tidei, Susini, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 4, sopprimere le parole: e obblighi.

6. 7. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale).

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizza-

zioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i

transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i teleallarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondono messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del « Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e *spot* di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili », costituito in